Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Martedì, 10 aprile 1934 - Anno XII — Numero 84

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Messina una « Mostra universitaria d'arte calabro-sicula ».

Con decreto in data 14 marzo 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 286, il segretario del Gruppo universitario fascista di Messina è stato autorizzato a promuovere in quella città, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una « Mostra universitaria d'arte calabro-sicula ».

(6163)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2415.

Approvazione del regolamento per la circolazione sull'autostrada Torino-Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del Nostro decreto 26 febbraio 1930, n. 264, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 novembre 1929 per la concessione alla Società anonima « Autostrada Torino-Milano » della costruzione ed esercizio dell'autostrada Torino-Milano;

Visto l'art. 22 del Nostro decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, che approvò le norme per la tutela delle strade e della circolazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'allegato regolamento speciale per la circolazione sull'autostrada Torino-Milano concessa alla Società anonima « Autostrada Torino-Milano » con sede a Torino, in base alla convenzione stipulata il 30 novembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 19. — MANCINI.

Regolamento per la circolazione sull'autostrada Torino-Milano.

Art. 1.

La circolazione sull'autostrada Torino-Milano è regolata dalle norme generali per la tutela delle strade e per la circolazione in quanto applicabili, e dalle speciali norme, in virtù dell'art. 22 capoverso del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

La circolazione sull'Autostrada è riservata alle automobili, ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai motofurgoncini.

Non sono ammessi autoveicoli con più di un rimorchio.

Art. 3.

È vietata la introduzione di qualunque veicolo diverso da quelli specificati nell'articolo precedente. È altresì vietato di far entrare e permanere sull'Autostrada animali o di occuparla con qualunque cosa diversa dai detti autoveicoli.

Art. 4.

Nell'accedere all'Autostrada gli autoveicoli dovranno presentarsi sempre incolonnati su una sola colonna.

Art. 5.

Ogni autoveicolo deve tenersi rigorosamente sul lato destro della strada, spostandosi a sinistra solamente per oltrepassare, previe le segnalazioni d'uso. È vietato sorpassare un autoveicolo nel momento in cui esso sia per sorpassarne un altro.

I motocicli non potranno circolare affiancati.

È vietato di attraversare l'Autostrada. Quando l'autoveicolo entra od esce dall'Autostrada deve rispettare le segnalazioni all'uopo stabilite.

L'autoveicolo che debba ritornare nella direzione da cui proviene deve portarsi alla più vicina Casa cantoniera, uscire dall'Autostrada e rietrarvi nella nuova direzione per gli appositi accessi.

Il contravventore sarà punito a norma dell'art. 25 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Art. 6.

È vietato fermarsi sull'Autostrada, salvo i casi nei quali ciò sia reso necessario per guasti o per altre cause di forza maggiore.

Quando ciò avvenga, l'autoveicolo e l'eventuale rimorchio devono essere spinti sul ciglio della strada in modo da lasciare quest'ultima libera per la circolazione.

Art. 7.

Il conducente l'autoveicolo deve usare dei segnali acustici per avvisare del suo passaggio ai punti o cantoniere di accesso, ai bivi e dove si trovino segnalazioni speciali o persone.

Art. 8.

L'uso dei fari o di altri luci abbaglianti deve essere momentaneamente interrotto od attenuato all'approssimarsi di altro autoveicolo che debba essere incrociato. Il contravventore è punito a norma dell'art. 61 ultima parte del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, con un'ammenda da L. 25 a L. 200.

Art. 9.

Il conducente deve essere in ogni momento padrone della velocità dell'autoveicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 e L. 200 a norma degli articoli 35 e 65 del Regio decreto di cui all'articolo precedente.

Quando ragioni eccezionali ed urgenti lo richiedano, la Società autostrada Torino-Milano potrà stabilire limitazioni alla velocità degli autoveicoli.

Il contravventore al relativo provvedimento è punito a norma dell'art. 113 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, con l'ammenda da L. 50 a L. 300.

Art. 10.

La circolazione sull'Autostrada potrà essere parzialmente o totalmente sospesa quando lo dispongano le Autorità governative competenti, o la Società autostrada Torino-Milano ne ottenga dalle Autorità stesse speciale autorizzazione.

In casi eccezionali ed urgenti la stessa Società potrà, anche prima della autorizzazione, dare disposizioni provvisorie per la sospensione parziale o totale della circolazione sull'Autostrada, salvo i provvedimenti definitivi delle autorità governative competenti.

Art. 11.

Gli agenti della Società autostrada Torino-Milano che abbiano prestato giuramento a norma di legge per l'applicazione e le sanzioni generali e speciali relative alla circolazione sull'Autostrada sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 12.

Agli agenti incaricati della custodia e vigilanza dell'Autostrada e relative dipendenze può venir concesso dall'Autorità prefettizia il permesso gratuito, oltre che per il porto d'armi lunghe da fuoco, per il porto d'armi corte da fuoco, e cioè per le rivoltelle e le pistole.

Art. 13.

Gli ispettori, i cantonieri ed ogni altro funzionario od agente della Società cui spetta la sorveglianza della disciplina dell'Autostrada, devono disporre l'immediato sgombro di ogni cosa, veicolo, animale o persona che trovinsi abusivamente su di essa ricorrendo anche all'assistenza della forza pubblica.

Art. 14.

Chi è trovato a circolare sull'Autostrada sprovvisto di biglietto o tessera, oppure con tessera di abbonamento o biglietto di passaggio scaduti o irregolari, sarà punito con multa di L. 200 senza pregiudizio delle pene fissate dalla legge per le eventuali alterazioni, falsificazioni o abusi.

Torino, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

Soc. An. Autostrada Torino-Milano:
L'Amministratore delegato e Direttore generale.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 511.
Inclusione dell'abitato di Vittoria (Ragusa) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vittoria, in provincia di Ragusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 512.
Approvazione dello statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano, unito al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 22. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano.

Art. 1.

Sede.

L'Istituto Cotoniero Italiano, al quale è stata conferita personalità giuridica in virtù del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, ha sede in Milano.

Art. 2.

Aziende partecipanti.

Fanno parte dell'Istituto tutte le aziende cotoniere che comunque producono nel Regno filati di cotone o di cascami di cotone, anche se misti con altre fibre tessili.

Le deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto prese in conformità degli scopi ed a norma del presente statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende suindicate.

Art. 3.

Scopi dell'Istituto.

L'Istituto ha per scopo di:

1° provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera mediante periodiche rilevazioni statistiche alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere;

2° proporzionare la produzione dei filati alle possibilità di assorbimento dei mercati:

a) favorendo la smercio dei manufatti di cotone e misti;

b) disciplinando la produzione di filati nei modi specificati all'art. 10;

3° regolare le condizioni di vendita e di pagamento dei filati;

4° adottare provvedimenti atti ad agevolare l'approvvigionamento delle materie prime.

Art. 4.

Presidenza - Consiglio direttivo - Rappresentanza legale.

L'Istituto Cotoniero Italiano è retto da un Consiglio direttivo, il quale ha facoltà di approvare i regolamenti per l'attuazione delle norme del presente statuto e di prendere tutte le deliberazioni opportune pel raggiungimento degli scopi previsti nel Regio decreto-legge costitutivo dell'Istituto e nel presente statuto.

Il presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni su di una terna designata dal Consiglio e composta di persone scelte anche all'infuori dei componenti di esso.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno due vice presidenti.

La rappresentanza dell'Istituto è devoluta al presidente e in sua assenza ad uno dei vice presidenti.

La rappresentanza in giudizio dell'Istituto spetta al presidente od a chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo può accordare al presidente facoltà di dare tutte le procure o mandati che fossero necessari od utili per il funzionamento dell'Istituto, per ogni operazione anche finanziaria presso Amministrazioni pubbliche o private, nonchè per stare in giudizio in ogni sede o grado.

Art. 5.

Composizione e durata del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo è composto di quattordici membri, oltre il presidente, ove questi sia scelto fuori del Consiglio.

I membri del Consiglio sono nominati dal Ministro per le corporazioni come segue:

a) dodici scelti tra industriali filatori con riguardo alla distribuzione geografica delle aziende, su proposta della Sezione filatura dell'Associazione nazionale fascista degli industriali cotonieri;

b) uno su designazione della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana;

c) uno su designazione della Federazione nazionale fascista sindacati tessili.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati.

Essi esercitano le loro funzioni gratuitamente. Può essere peraltro assegnata al presidente un'indennità di carica con deliberazione del Consiglio direttivo.

In caso di vacanze nel corso del biennio si provvederà alla surrogazione nel modo indicato nel secondo comma del presente articolo.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto del presidente dell'Istituto e di quattro membri da eleggersi dal Consiglio nel proprio seno.

Art. 6.

Revisori dei conti.

Il controllo alla gestione finanziaria dell'Istituto è demandato ad un Collegio di tre revisori nominati dal Ministro per le corporazioni e di cui uno in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze e uno, in rappresentanza degli industriali cotonieri, designato dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri.

I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati.

Essi hanno diritto di presenziare alle sedute dell'assemblea, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e del Comitato speciale, previsto dall'art. 12, alle quali devono essere invitati, e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei revisori devono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri dell'Istituto.

I revisori compilano ogni anno una relazione sul bilancio dell'Ente che deve essere sottoposta ai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, determina l'emolumento da corrispondere ai revisori dei conti.

Art. 7.

Convocazione e deliberazione del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera di invito recante l'ordine del giorno e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, si può procedere a convocazione telegrafica con due giorni di preavviso.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, salvo il caso previsto all'art. 10.

Salvo sempre il caso previsto dall'art. 10 il Consiglio delibera a maggioranza di voti degli intervenuti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive sarà ritenuto dimissionario.

Le norme suddette si applicano anche alle convocazioni ed alle deliberazioni del Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi.

Art. 8.

Assemblea - Referendum.

Le aziende partecipanti all'Istituto sono dal Consiglio direttivo convocate in assemblea ordinaria una volta all'anno, entro il 15 aprile, per deliberare sul rendiconto consuntivo a termini dell'art. 13.

Il Consiglio direttivo può inoltre convocare in via straordinaria l'assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno. Deve convocarla quando ne sia fatta domanda da tante aziende che rappresentino almeno la metà dei voti. La richiesta dovrà in ogni caso specificare gli argomenti che si intendono proporre alla discussione.

Il diritto di voto è proporzionale al numero dei fusi installati di gestione diretta di ogni singola azienda, in ragione di un voto ogni diecimila fusi o frazione di diecimila.

L'assemblea è valida quando gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Le convocazioni sono fatte a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'assemblea le aziende partecipanti all'Istituto devono intervenire in persona di un loro legale rappresentante. È ammessa la rappresentanza per delega, purchè rilasciata, anche sulla lettera di convocazione, ad un altro partecipante.

Il Consiglio direttivo può indire referendum tra le aziende partecipanti su argomenti speciali ed a scopo consultivo.

Art. 9.

Computo dei fusi.

Ad ogni effetto previsto nel presente statuto il computo dei fusi è fatto equiparando due fusi di ritorcitura ad un fuso di filatura.

Si tiene conto soltanto del numero dei fusi installati di gestione diretta da ogni singola azienda.

L'accertamento del numero dei fusi è fatto volta per volta in base ai dati del servizio statistico dell'Istituto secondo le risultanze del trimestre precedente.

Art. 10.

Disciplina e coordinamento dell'attività produttiva.

Il Consiglio direttivo, per i fini di cui all'art. 3, n. 2, ha facoltà di disporre la riduzione della produzione, ogni qualvolta dalla statistica dell'Istituto risulti che le rimanenze di filati superino nel complesso la media di kg. 2 per fuso, ovvero quando ne sia fatta domanda da tante aziende che rappresentino il 70 per cento dei fusi.

Tale riduzione non può in ogni caso superare il quarto dell'attività media quindicinale determinata dalle statistiche dell'anno solare 1933.

È data facoltà al Consiglio direttivo di consentire deroghe totali o parziali alla limitazione della produzione a quelle aziende che ne facessero domanda, e ciò alle condizioni e con le modalità che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo può promuovere intese tra le varie aziende allo scopo di addivenire ad una ripartizione razionale del lavoro e di diminuire i costi.

Per la prima applicazione del presente articolo il Consiglio direttivo deve seguire, salvo casi eccezionali, i seguenti criteri:

1° riportare l'attività produttiva di ogni singola azienda alla media accertata dalla statistica nell'ultima quindicina chiusa anteriormente al 22 ottobre 1933-XI, ovvero, quando concorrano giustificati motivi, nei primi nove mesi dell'anno 1933-XI;

2° disporre, ove non sia sufficiente il provvedimento di cui sopra, la riduzione dell'attività produttiva per tutte le aziende a norma del comma precedenti.

Per la validità di ogni deliberazione sugli oggetti di cui al presente articolo è necessaria, nelle rispettive sedute, la presenza di due terzi dei membri del Consiglio direttivo, ed il voto favorevole di almeno la metà dei componenti di esso.

Art. 11.

Mezzi finanziari e loro erogazioni.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto Cotoniero Italiano sono raccolti mediante il versamento a favore dell'Istituto stesso di un contributo di L. 0,30 per chilogramma lordo di cotone importato in bioccoli od in massa greggio o tinto, ovvero in cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i linters.

Tale contributo è riscosso dalle Dogane all'atto delle importazioni di detti cotoni nel Regno con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

La misura del contributo può essere modificata con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno successivo, il Consiglio direttivo deve, con deliberazione motivata, soggetta all'approvazione del Ministro per le corporazioni, e da comunicarsi al Ministero delle finanze, provvedere alla ripartizione dei fondi provenienti dal contributo di cui sopra fra i vari scopi assegnati all'Istituto a norma dell'art. 3.

La ripartizione dei fondi valevole per l'anno 1934 deve essere deliberata dal Consiglio direttivo nella sua prima adunanza.

Art. 12.

Comitato speciale.

Le determinazioni relative all'erogazione di fondi assegnati dal Consiglio direttivo pei fini di cui all'art. 3, n. 2, lettera *a*), sono prese da uno speciale Comitato composto dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali

cotonieri o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano o da un suo delegato e da tre membri nominati dal Ministro per le corporazioni. Il presidente del Comitato è scelto dal Ministro per le corporazioni fra i tre membri da esso nominati.

Il Comitato delibera insindacabilmente, sentito il parere o su proposta di una commissione consultiva composta dai presidenti delle Sezioni filatura, tessitura e finimento, esportazione, dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, e di due delegati per ciascuna delle sezioni stesse.

Art. 13.

Bilancio.

La gestione amministrativa dell'Istituto è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Entro il primo bimestre di ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Tale rendiconto deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima dell'assemblea, ed almeno quindici giorni prima il rendiconto, con la relazione dei revisori, deve essere depositato nella sede dell'Istituto a disposizione delle aziende partecipanti.

Entro il 15 aprile il rendiconto, accompagnato dalla relazione dei revisori, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Art. 14.

Inadempienze.

Per ogni inadempienza alle norme stabilite dal presente statuto e alle deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto, il Consiglio direttivo può determinare la somma non superiore a L. 25.000, che la ditta inadempiente è tenuta a versare, e l'Istituto ha diritto di trattenere sulle somme eventualmente ad essa dovute dall'Istituto stesso.

Il versamento di tale somma non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempienza.

Art. 15.

Reclami.

È costituito in seno all'Istituto un organo collegiale composto da un presidente nominato dal Ministro per le corporazioni, e di due membri nominati, l'uno dal presidente dell'Istituto e l'altro dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri.

Il collegio ha potere di annullare o modificare, su reclamo di singole aziende partecipanti, le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo a norma del comma 5°, n. 1, dell'articolo 10 e a norma dell'art. 14. La competenza del Collegio si estende altresì alle altre deliberazioni adottate dal Consiglio in applicazione dell'art. 10, in quanto siano viziate da errore di fatto.

Il reclamo deve essere presentato a pena di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione impugnata. Esso non ha effetto sospensivo, salvo diversa determinazione dell'organo collegiale.

Art. 16.

Esercizio della vigilanza.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, il presidente dell'Istituto ha l'obbligo di far conoscere tempestivamente al Ministero delle corporazioni la data di riunione dei vari organi deliberanti e di trasmettere al Ministero stesso, nel termine di giorni quindici da dette riunioni, i verbali relativi.

Il presidente dell'Istituto deve altresì trasmettere ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali entro i quindici giorni successivi all'approvazione di esso da parte dell'assemblea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 513.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino « Unione Romana », con Casa in Roma.

N. 513. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino « Unione Romana », con Casa in Roma, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 514.
Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario delle Missioni estere in Gozzano della Provincia Torinese S. I.

N. 514. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Seminario delle Missioni estere in Gozzano della Provincia Torinese S. I., e viene autorizzato il trasferimento allo stesso di alcuni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 515.
Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Treviso.

N. 515. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle seguenti Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Treviso:

1. Abbazia Pisani - Chiesa curaziale S. S. Pietro ed Eufemia.
2. Camposampiero - Chiesa parrocchiale S. S. Pietro e Paolo.
3. Fossalta Padovana - Chiesa parrocchiale S. Giacomo Magg. Apostolo.
4. Galliera - Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena.
5. Levada di Piombino - Chiesa parrocchiale S. S. Pietro e Paolo.
6. Loreggia - Chiesa parrocchiale Purificazione della B. V. Maria.
7. Loreggiola - Chiesa parrocchiale S. Maria Immacolata.

8. Massauzago - Chiesa parrocchiale S. Alessandro Martire.
9. Piombino - Chiesa parrocchiale S. Biagio V. e M.
10. Rustega - Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta.
11. Sandono - Chiesa parrocchiale S. S. Abdon e Sennen M.
12. S. Ambrogio di Grion - Chiesa parrocchiale S. Ambrogio Vescovo.
13. S. Martino di Lupari - Chiesa parrocchiale S. Martino Vescovo.
14. Silvelle - Chiesa parrocchiale S. Martino Vescovo.
15. Tombolo - Chiesa parrocchiale S. Andrea Apostolo.
16. Torreselle - Chiesa parrocchiale dei S. S. Simone e Giuda Ap.
17. Trebaseleghe - Chiesa parrocchiale Natività di S. M. V.
18. Zeminiana - Chiesa parrocchiale Annunciazione di B. V. M.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 516.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse della SS. Annunziata di Iesi.

N. 516. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse della SS. Annunziata di Iesi (Ancona), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso della casa ad uso educandato delle Suore Clarisse con oratorio, sacrestia e casa del fattore e noviziato: il tutto sito in Iesi, via San Marco, ed intestata a Sabbatini Maria fu Giovanni vedova Gambelli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 517.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di S. Michele Arcangelo dell'Ordine dei Frati Minori, con sede in Roma.

N. 517. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di S. Michele Arcangelo dell'Ordine dei Frati Minori, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 518.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane, con sede in San Zeno-Verona.

N. 518. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane, con sede in S. Zeno-Verona, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Casa stessa degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 519.
Erezione in ente morale della Fondazione « Domenico Majocchi » presso la Regia università di Bologna.

N. 519. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Domenico Majocchi », istituita presso la Regia università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 520.
Accettazione da parte dello Stato della donazione di cimeli di Eleonora Duse.

N. 520. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione di cimeli di Eleonora Duse, fatta dalla signora Enrichetta Angelica Marchetti in Bullongh a favore dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1934.
Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, numero 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;
Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1934-XII col quale sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di 96 milioni corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 5 aprile 1932, al saggio d'interesse del 3,50 % annuo anticipato;
Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50.000 per 50 milioni, e da L. 500 e 1000 per gli altri 46 milioni;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento con decreto Ministeriale 27 marzo 1934-XII per l'importo di 96 milioni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1929, con le sole differenze della soppressione della dicitura e firma del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depo-

siti e prestiti e della sostituzione della firma del direttore generale « Viti » con quella di « Bonanni ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1934.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vercelli ad istituire una seconda agenzia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, numero 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Vercelli è autorizzata ad aprire una seconda agenzia in quella città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6165)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Varese e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, in una zona della provincia di Varese, che comprende per un complesso di ettari 4450 circa, tutto il territorio massiccio del Monte Campo dei fiori e del Sacro Monte di Varese e parte del territorio degradante verso la pianura e ben delimitato dalle strade provinciali e comunali, come segue:
da Fogliaro a Casciago, a Luvinate-Barasso - Comerio - Gavirate - Armino - Orino - Azzio, indi prosegue la provinciale da Orino Azzio a Cuvio - Cavona - Rancio Valcuvia - Brinzio - Rasa e Fogliaro.

La Commissione provinciale venatoria di Varese, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
La suddetta Commissione provvederà inoltre a palinare il confine della zona, nel tratto Armino - Orino Azzio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6161)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2789-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Rossovich ved. Giuseppina fu Caterina, nata Moretti, nata a Trieste il 1° aprile 1868 e residente a Trieste, via A. Vespucci, 7, è restituito nella forma italiana di « Rosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Giovanni, nato il 22 aprile 1896, figlio;
2. Luigi fu Giovanni, nato il 31 maggio 1903, figlio;
3. Adelina fu Giovanni, nata il 15 marzo 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1056)

N. 11419-2790-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rossovich Nicolò di Andrea, nato a Trieste il 26 ottobre 1871 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 10, è restituito nella forma italiana di « Rosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmela fu Nicolò, nata il 23 novembre 1895, figlia;
2. Ruggero fu Nicolò, nato il 17 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1057)

N. 11419-2791-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rossovich Vittorio di Nicolò, nato a Trieste il 22 settembre 1898 e residente a Trieste, via del Bosco, 40, è restituito nella forma italiana di « Rosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Adele Cleva di Innocente, nata il 20 luglio 1901, moglie;
2. Sergio di Vittorio, nato il 7 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1058)

N. 11419-2792-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vattovaz vedova Caterina fu Ermacora, nata Mu, nata a Trieste il 1° novembre 1857 e residente a Trieste, Guardiella n. 195, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Antonio, nato il 9 ottobre 1886, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1059)

N. 11419-1482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Scherian di Giovanni, nato a Muggia il 15 aprile 1900 e residente a S. Barbara, 181, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Scherian di Antonio, nata il 22 maggio 1900, moglie;
2. Vilma di Giovanni, nata l'8 febbraio 1922, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 2 gennaio 1924, figlio;
4. Pierina di Giovanni, nata il 6 ottobre 1925, figlia;
5. Bruna di Giovanni, nata il 10 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1090)

N. 11419-1480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Scherian di Antonio, nato a Muggia il 26 gennaio 1904 e residente a S. Barbara, 203, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Valeria Scherian nata Norbedo di Giuseppe, nata il 5 settembre 1906, moglie;
2. Libero di Francesco, nato il 30 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1091)

N. 11419-1483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministe-

riale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Ciac di Giovanni ved. Scherian, nata a Muggia il 2 aprile 1880 e residente a Faiti, n. 141, sono restituiti nella forma italiana di « Ciacchi » e « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ersilia fu Antonio, nata il 2 maggio 1906, figlia;
2. Stefania fu Antonio, nata il 12 dicembre 1914, figlia;
3. Giordano fu Antonio, nato il 16 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1092)

N. 11419-1484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Scherian di Antonio, nato a Capodistria nel 1895 e residente a Cerei n. 17, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1093)

N. 11419-1485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Scherian di Antonio, nato a Muggia il 14 agosto 1906 e residente a Ancarano n. 297, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Scherian nata Ciac di Giovanni, nata il 5 aprile 1908, moglie;
2. Leonilda di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1094)

N. 11419-1486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Scherian di Giovanni, nato a Muggia l'8 marzo 1859 e residente a S. Barbara n. 178, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Scherian nata Ciac di Giuseppe, nata il 30 aprile 1854, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1095)

N. 11419-1487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Scherian di Giuseppe, nato a Muggia il 3 dicembre 1896 e residente a S. Barbara n. 178, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Scherian nata Eller di Giovanni, nata il 21 ottobre 1902, moglie;
2. Natale di Giuseppe, nato il 24 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1096)

N. 11419-1488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Corossez di Antonio vedova Scherian, nata a Muggia il 22 marzo 1872 e residente a S. Barbara n. 188, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Nazario fu Giovanni, nato il 6 agosto 1896, figlio;
2. Veronica fu Giovanni, nato il 5 maggio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1097)

N. 11419-1502.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Scherian di Antonio, nato a Capodistria il 19 maggio 1893 e residente a Muggia, 441, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Scherian nata Pechiarich di Giacomo, nata l'11 dicembre 1897, moglie;
2. Aldo di Andrea, nato il 23 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1103)

N. 11419-1503.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Fortuna di Antonio vedova Secolic, nata a Muggia il 10 ottobre 1860 e residente ad Albaro, 6, è restituito nella forma italiana di « Secoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Augusto fu Giovanni, nato l'8 aprile 1892, figlio;
2. Emma fu Giovanni, nata il 17 agosto 1903, figlia;
3. Santa fu Giovanni, nata il 28 giugno 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1104)

N. 11419-1504.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Secolich di Antonio, nato ad Antignano il 21 dicembre 1863 e residente ad Albaro n. 15, è restituito nella forma italiana di « Secoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Secolich nata Toscan di Antonio, nata il 23 maggio 1868, moglie;
2. Benedetto di Giovanni, nato il 17 settembre 1893, figlio;
3. Rodolfo di Giovanni, nato il 14 novembre 1897, figlio;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 12 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1105)

N. 11419-1505.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministe-

riale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Secolich di Giovanni, nato a Muggia il 27 agosto 1900 e residente ad Albaro, 6, è restituito nella forma italiana di « Secoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Secolich nata Olic di Giovanni, nata il 23 marzo 1901, moglie;
2. Ortensia di Lorenzo, nata il 5 dicembre 1924, figlia;
3. Davide di Lorenzo, nato il 13 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1106)

N. 11419-1506.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Secolich di Giovanni, nato a Muggia il 19 marzo 1898 e residente ad Albaro, 71, è restituito nella forma italiana di « Secoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Secolich nata Poclen di Antonio, nata il 21 novembre 1902, moglie;
2. Elena di Giuseppe, nata il 27 settembre 1921, figlia;
3. Roma di Giuseppe, nata il 14 novembre 1924, figlia;
4. Egidio di Giuseppe, nato il 21 novembre 1926, figlio;
5. Santa di Giuseppe, nata il 29 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1107)

N. 11419-1507.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Secolich di Giovanni, nato a Muggia il 24 agosto 1888 e residente a Plavia, 91, è restituito nella forma italiana di « Secoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Secolich nata Zoch di Michele, nata l'11 dicembre 1889, moglie;
2. Ermenegilda di Francesco, nata il 9 giugno 1911, figlia;
3. Anita di Francesco, nata il 6 marzo 1920, figlia;
4. Giordano Roberto di Francesco, nato l'11 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1108)

N. 11419-1517.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Siderich di Francesco, nato a Muggia il 14 novembre 1889 e residente a Cerei, 496, è restituito nella forma italiana di « Sideri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Sideric nata Bertok di Giovanni, nata il 12 giugno 1890, moglie;
2. Lucia di Giovanni, nata il 28 ottobre 1920, figlia;
3. Bianca di Giovanni, nata il 28 febbraio 1925, figlia;
4. Alfredo di Giovanni, nato il 24 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1109)

N. 11419-1518.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Simonig di Francesco, nato a Cormons il 14 gennaio 1875 e residente a Muggia, 257, è restituito nella forma italiana di « Simoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Regina Simonig nata Fain di Antonio, nata il 6 agosto 1878, moglie;
2. Rosa di Pietro, nata il 9 luglio 1910, figlia;
3. Francesco di Pietro, nato il 1° marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1110)

N. 11419-1521.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slavez di Michele, nato a Muggia il 18 maggio 1883 e residente a Stramare, 6, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia di Giuseppe, nata il 27 aprile 1906, figlia;
2. Giovanna di Giuseppe, nata il 16 dicembre 1907, figlia;
3. Carlo di Giuseppe, nato il 2 gennaio 1910, figlio;
4. Albina di Giuseppe, nata il 24 febbraio 1912, figlia;
5. Amalia di Giuseppe, nata il 29 maggio 1914, figlia;
6. Maria di Giuseppe, nata il 5 ottobre 1920, figlia;
7. Massimiliano di Giuseppe, nato il 23 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1111)

N. 11419-1522.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Slavez di Pietro, nato a Muggia il 3 aprile 1888 e residente a Stramare, 7, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Slavez nata Smotlach di Giovanni, nata il 22 giugno 1892, moglie;
2. Erminio di Vincenzo, nato il 27 luglio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1112)

N. 11419-1523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Slavez di Giuseppe, nato a Ospo il 30 marzo 1862 e residente a S. Barbara, 186, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1113)

N. 11419-1524.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giacomina Babich di Antonio, nata a Muggia il 26 dicembre 1896 e residente a Muggia, 111, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1114)

N. 11419-1535.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Vincenzo Sorich di Matteo, nato a Bescanova il 3 febbraio 1859 e residente a Muggia, 11, è restituito nella forma italiana di « Sorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena Sorich nata Zubranich di Francesco, nata il 16 settembre 1869, moglie;
2. Francesco di Biagio, nato il 21 maggio 1888, figlio;
3. Annunziata di Biagio, nata il 22 marzo 1900, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 21531 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Polano Angelo e Virginia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 3365 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Ferioli Agnese di Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 5115 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Ferioli Carlo di Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 18710 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Scardini Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 4994 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Talamonti Alfonso fu Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 1754 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Mongiò Diego e Angelo fu Francesco — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 6060 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Antonaz Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 6210 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Rabiti Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 3965 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Notazio Flaviano da Montefiascone — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 92560 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Colombo Antonietta — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 741 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Masi Serafino di Francesco — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 144 — Numero del certificato provvisorio: 190 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 11 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Recanatesi Augusto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145 — Numero del certificato provvisorio: 8502 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Mantione Girolamo fu Mariano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 146 — Numero del certificato provvisorio: 22331 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Talamoni Pietro fu Gaudenzio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 132.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1283 — Data: 12 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ziliani Ugo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 70 — Capitale: consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5960)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 79.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.58
Inghilterra (Sterlina)	59.75
Francia (Franco)	76.45
Svizzera (Franco)	375.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.58
Cecoslovacchia (Corona)	48.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.025
Olanda (Fiorino)	7.905
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.60
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.675
Id. 3,50 % (1902)	82.375
Id 3 % lordo	61.65
Prestito Conversione 3,50 %	88.125
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.025
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.875
Id. id. id. 1940	106.20
Id. id. id 1941	106.475
Id. id. id. 1943	100.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 2045 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Gueli Giuseppe fu Girolamo, domic. a S. Elisabetta di Aragona — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 6299 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Costanzo Oreste — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 19356 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Carloni Vincenzo fu Pietro, domic. a Civitella Benazzone (Perugia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 6010 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: De Dominicis Giulio di Francesco da Porto Ercole (Grosseto) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 5620 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Brignone Andrea di Giuseppe — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 61951 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Cola Salvatore fu Pasquale, domic. a Capena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 20134 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Sereni Gaudenzio fu Giuseppe, da Mantova — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6494)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la riduzione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria in S. P. E. (esclusi quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari), che non siano compresi nei limiti per la iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria in S. P. E. (esclusi quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari), nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento possono partecipare al concorso di cui trattasi purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso i capitani di fanteria e cavalleria in S. P. E. (esclusi quelli del ruolo *M* e del ruolo consegnatari) che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in S. P. E. dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza i pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 intendano prendere parte al concorso, dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per via gerarchica, apposita domanda in carta da bollo da L. 5.

In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i Distretti militari o presso i Corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo. Nella domanda stessa dovrà pure essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le autorità gerarchiche esprimeranno esplicito parere circa le attitudini del concorrente a disimpegnare le attribuzioni di commissario di leva.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Le domande dovranno essere inoltre corredate dai seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio;

b) domanda di iscrizione al P. N. F., cui verrà dato corso in caso di nomina;

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 2, non siano state trasmesse corredate di tutti i richiesti documenti, non saranno comunque prese inconsiderazione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è così costituita:

Balboni dott. Adolfo, direttore generale leva sottufficiali e truppa, presidente;

De Angelis dott. Giovanni Battista, direttore capo divisione, membro;

Fissore Lorenzo, colonnello di fanteria, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere Menghini dott. Amerigo.

Art. 5.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in ventesimi.

Per essere riconosciuti idonei occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 12 ventesimi.

Art. 6.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide, in via definitiva, sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel *Giornale militare ufficiale*.

Art. 8.

Giusta l'art. 53 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, i vincitori del concorso all'atto dell'assunzione in servizio quali commissari di leva saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 9.

I vincitori del presente concorso saranno nominati commissari di leva con decreto Ministeriale e non saranno assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 10.

I commissari di leva così nominati avranno il trattamento economico e di pensione previsti dagli articoli 11 e 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 11.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso, saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

(6162)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1933, col quale è aperto un concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico consolare;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1933, è costituita come segue:

S. E. il cav. di gr. cr. Luca Orsini Baroni, Ambasciatore di Sua Maestà, senatore del Regno, presidente;

S. E. il prof. Francesco Coppola, Accademico d'Italia, ordinario nelle Regie università, membro;

On. prof. Pietro Sitta, senatore del Regno, rettore della Regia università di Ferrara, membro;

On. avv. prof. Pietro Cogliolo, senatore del Regno, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Gabriele Salvioli, ordinario nelle Regie università, membro;

Cav. di gr. cr. Gino Macchioro Vivalba, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà, esaminatore speciale per le lingue tedesca e spagnola, membro;

Cav. di gr. cr. nob. Girolamo De Rossi, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà, esaminatore speciale per la lingua inglese, membro;

Marchese Antonio Meli Lupi di Soragna, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà, esaminatore speciale per la lingua francese, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione stessa saranno disimpegnate dal cav. uff. Giovanni Fornari, console di Sua Maestà, al quale è aggiunto il cav. Silvio Daneo, console di Sua Maestà, con funzioni di vice segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(6170)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.